

Causa Strumia c. Italia – Prima Sezione – sentenza 23 giugno 2016 (ricorso n. 53377/13)

Provvedimenti riguardanti minori – Omessa esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali riguardanti la regolamentazione del diritto di visita del padre – Inefficacia delle misure atte a garantire il diritto di visita – Violazione del diritto alla vita privata e familiare – Sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato discendenti dall’art. 8 CEDU – Sussiste.

Integra la violazione dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, la mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre non affidatario.

Fatto. Il caso prende le mosse dalle difficoltà di un padre non affidatario di esercitare il diritto di visita alla figlia minore.

Fin dall’allontanamento del ricorrente dal domicilio familiare, avvenuto nel 2007, la madre aveva manifestato una forte opposizione verso qualsiasi forma di relazione tra il padre e la figlia, che all’epoca della separazione dei genitori aveva tre anni.

Data la delicatezza e complessità della situazione, e anche alla luce del procedimento penale per abusi sessuali ai danni della minore a carico del ricorrente (conclusosi con una sentenza di assoluzione), il tribunale per i minorenni aveva incaricato i servizi sociali di seguire la vicenda familiare e di regolare la questione del diritto di visita, anche tramite incontri protetti. Le prescrizioni del tribunale erano state sostanzialmente disattese, stante l’assoluta mancanza di collaborazione della ex coniuge, che mostrava un atteggiamento ostile nei confronti dell’ex marito, teso a impedire qualsiasi relazione tra padre e figlia. A tale conclusione era giunto lo psicologo incaricato dal tribunale che, nella sua relazione peritale del gennaio 2010, aveva evidenziato come il comportamento della madre era stato pregiudizievole per la figlia, in quanto avrebbe impedito a quest’ultima di stabilire una relazione con il ricorrente, e che le dichiarazioni rese dalla minore ai servizi sociali erano il risultato di una manipolazione psichica esercitata dalla madre. Egli aveva precisato inoltre che, sebbene non si fosse ancora manifestata nella fattispecie la sindrome da alienazione parentale, era necessario mettere in atto un sostegno psicologico per la minore. Il perito aveva aggiunto che le misure adottate dal tribunale non erano effettive, suggerendo di affidare la minore ai nonni paterni.

A febbraio 2010 il tribunale di Pisa, in sede di separazione legale dei coniugi, dispose l’affidamento della minore congiuntamente ai due genitori, fissando tuttavia la residenza principale della minore presso la madre. Il ricorrente presentò appello avverso tale decisione e contestualmente propose domanda per far dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale della ex coniuge, stante l’impossibilità di esercitare il suo diritto di visita e la gravità della situazione in cui versava la minore. In sede di appello, la pronuncia di primo grado venne riformata, ma ancora una volta il giudice ritenne che l’affidamento al padre non fosse nell’interesse della minore visto il legame molto stretto esistente tra quest’ultima e la madre. Venne quindi disposto l’affidamento della minore ai servizi sociali, mentre la residenza principale di quest’ultima venne stabilita presso la madre; al ricorrente venne accordato un diritto di visita e di alloggio e al contempo venne ordinato di mettere in atto un sostegno psicologico per la minore.

Soltanto nel febbraio 2014 venne disposta la sospensione dalla potestà genitoriale della madre, ritenuta non in grado di assicurare alla figlia uno sviluppo psichico adeguato a causa della manipolazione che essa esercitava su quest’ultima e della costante negazione della figura paterna da lei praticata.

Dopo tale pronuncia la situazione non cambiò: al contrario, la minore rifiutava di incontrare il padre e i nonni paterni. Nell'ultima relazione del luglio 2015, gli psicologi suggerirono quindi di affidare la minore a un istituto, allo scopo di sottrarla all'influenza materna e rimediare all'impossibilità per la madre di accompagnare la figlia nel processo di riavvicinamento con il padre.

Il ricorrente ha, da ultimo, adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare, in quanto i giudici nazionali non avrebbero rispettato e garantito concretamente il suo diritto di visita. In particolare, il ricorrente denunciava una inerzia delle autorità di fronte al comportamento della madre della minore, affermando che esse non avrebbero compiuto sforzi né adottato misure provvisorie per permettergli di esercitare il suo diritto di visita e impedire l'alienazione parentale che sarebbe stata riscontrata nella figlia.

Diritto.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, sebbene l'articolo 8 della Convenzione abbia essenzialmente ad oggetto la tutela dell'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze: a tale obbligo negativo possono aggiungersi obblighi positivi volti a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla vita privata e familiare. Simili obblighi possono implicare l'adozione di misure tese a facilitare le relazioni reciproche fra individui, tra cui la predisposizione di strumenti giuridici adeguati e sufficienti ad assicurare i legittimi diritti degli interessati, nonché il rispetto delle decisioni giudiziarie ovvero di misure specifiche appropriate. Tali strumenti giuridici devono permettere allo Stato di adottare misure atte a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti fra i genitori.

Essa rammenta altresì che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, bensì comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentano di giungere a tale risultato.

La Corte rammenta anche che il fatto che gli sforzi delle autorità siano stati vani non porta automaticamente a concludere che lo Stato si è sottratto agli obblighi positivi ad esso derivanti dall'articolo 8 della Convenzione. Infatti, l'obbligo per le autorità nazionali di adottare misure per riunire il figlio e il genitore con cui non convive non è assoluto, e la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate costituiscono sempre un fattore importante. Se le autorità nazionali devono sforzarsi ad agevolare una simile collaborazione, un obbligo per le stesse di ricorrere alla coercizione in materia non può che essere limitato: esse devono tenere conto degli interessi e dei diritti e delle libertà di queste stesse persone, in particolare degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'articolo 8 della Convenzione.

Alla luce di tali principi la Corte reputa che ai fini della decisione sul caso occorre stabilire se le autorità nazionali abbiano adottato, per agevolare le visite, tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente esigere da loro. In una causa di questo tipo, ricorda la Corte, l'adeguatezza di una misura si valuta anche in base alla rapidità con cui la stessa viene attuata per evitare che il decorso del tempo possa, di per sé, avere conseguenze sulla relazione tra genitore e figlio.

La Corte rammenta dunque che sebbene non rientri tra i suoi compiti sostituire la sua valutazione a quella delle autorità nazionali competenti in merito alle misure che avrebbero dovuto essere adottate, essa non può ignorare il fatto che il ricorrente ha cercato di stabilire dei contatti con la figlia dal 2007 e che, nonostante le numerose perizie e valutazioni in suo favore (che evidenziavano l'influenza nefasta della sua ex moglie e la necessità di intervenire per preservare il legame con la figlia), i giudici non hanno trovato soluzione. L'interessato non ha potuto esercitare il suo diritto di visita se non in maniera molto limitata a causa dell'opposizione della madre della minore, che ha così potuto istigare la minore contro di lui e far fallire qualsiasi progetto di riavvicinamento.

La Corte riconosce che le autorità si trovavano di fronte a una situazione molto difficile che derivava in particolare dalle tensioni esistenti tra i genitori della minore, e che il mancato esercizio del diritto di visita del ricorrente era imputabile soprattutto all'evidente rifiuto della madre, e poi a quello della figlia, da lei programmato. Tuttavia, una mancanza di collaborazione tra i genitori separati non può dispensare le autorità competenti dal mettere in atto tutti i mezzi che possano permettere il mantenimento del legame familiare.

Secondo i giudici di Strasburgo, le autorità non hanno dimostrato la diligenza necessaria nel caso di specie e sono rimaste al di sotto di quello che si poteva ragionevolmente attendere da loro. In particolare, i giudici nazionali non hanno adottato le misure idonee per creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del padre della minore. Rileva la Corte come essi non abbiano adottato, fin dall'inizio della separazione quando la minore aveva solo tre anni e aveva un atteggiamento positivo nei confronti del ricorrente, misure utili volte a instaurare contatti effettivi ed abbiano in seguito tollerato per circa otto anni che la madre, con il suo comportamento, impedisse il consolidarsi di una vera e propria relazione tra il ricorrente e la minore. La Corte osserva che lo svolgimento del procedimento dinanzi al tribunale evidenzia piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, quali una serie di richieste di informazioni e la delega della funzione di controllo ai servizi sociali, ai quali veniva ordinato di far rispettare il diritto di visita del ricorrente. Perciò la Corte ritiene che in tal modo le autorità abbiano lasciato che si consolidasse una situazione di fatto generata dall'inosservanza delle decisioni giudiziarie.

Sebbene i giudici nazionali siano stati ispirati nelle loro azioni dall'interesse della minore debitamente accertato, lo scopo da essi perseguito non è stato raggiunto: otto anni dopo la separazione dei suoi genitori, la minore non ha alcuna relazione con il padre e l'unica soluzione possibile consisterebbe nel collocarla in un istituto.

Alla luce di tali considerazioni, e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in materia, la Corte ritiene che le autorità nazionali non si siano adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e abbiano dunque violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare. Pertanto vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Equa soddisfazione (art. 41 CEDU). Ai sensi dell'art 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto 15.000 euro per i danni morali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi positivi dello Stato quanto al mantenimento dei legami familiari: *Zawadka c. Polonia*, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005; *Ignacolo-Zenide c. Romania*, n. 31679/96, § 108; *Sylvester c. Austria*, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003; *Zavřel c. Repubblica ceca*, n. 14044/05, § 47 e § 52, 18 gennaio 2007; *Mihailova c. Bulgaria*, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006; *Kosmopoulou c. Grecia*, n. 60457/00, § 45, 5 febbraio 2004; *Amanalachioai c. Romania*, n. 4023/04, § 95, 26 maggio 2009, *Nicolò Santilli*, 7 dicembre 2013, n. 51930/10 § 74; *Lombardo c. Italia*, n. 25704/11, 29 gennaio 2013 § 91.

Art. 8 CEDU – sull'obbligo dello Stato di adottare ogni misura necessaria a garantire l'esercizio del diritto di visita: Nuutinen c. Finlandia, n. 32842/96, § 128), Macready c. Repubblica ceca, nn. 4824/06 e 15512/08, 22 aprile 2010, § 66, Piazzi c. Italia, n. 36168/09, 2 novembre 2010, § 58 e § 61, Bondavalli c. Italia, n. 35532/12, 17 novembre 2015, § 81.